

REGOLAMENTO (CE) N. 729/1999 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 659/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 48,

considerando che con il regolamento (CE) n. 659/97 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1490/98⁽⁴⁾, sono state adottate modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che i dati relativi all'applicazione del regime d'intervento, che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/97, devono consentire alla Commissione di conformarsi alle disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96; che è quindi possibile semplificare l'allegato IV del regolamento (CE) n. 659/97;

considerando che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 2200/96, i fondi di esercizio possono essere destinati all'erogazione di un'integrazione dell'indennità comunitaria di ritiro, senza tuttavia che l'importo così stabilito, sommato a quello dell'indennità comunitaria di ritiro, superi i limiti dei prezzi di ritiro più elevati applicabili per la campagna 1995/1996, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3 bis, degli articoli 16 bis e 16 ter e dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione⁽⁶⁾; che nel corso della campagna 1995/1996 non è stato fissato nessun prezzo di ritiro per i meloni e le angurie, in quanto i due prodotti

in questione non erano oggetto di ritiro nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, per rendere coerenti le disposizioni applicabili ai vari prodotti ortofrutticoli, è opportuno fissare l'importo massimo dell'integrazione dell'indennità comunitaria di ritiro di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 2200/96 che gli Stati membri che applicano tale disposizione per i meloni e le angurie non devono superare; che a tale scopo il livello massimo dell'integrazione per i meloni e le angurie è fissato in modo che il rapporto tra questo livello massimo e l'indennità comunitaria di ritiro sia per i meloni e le angurie corrisponda a quello degli altri prodotti ortofrutticoli che beneficiano del regime d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 659/97 è modificato nel modo seguente:

- 1) Il testo dell'allegato IV è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento.
- 2) Alla tabella dell'allegato VIII sono aggiunte le due righe che figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1999.

(¹) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
 (²) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 41.
 (³) GU L 100 del 17.4.1997, pag. 22.
 (⁴) GU L 196 del 14.7.1998, pag. 7.
 (⁵) GU L 118 del 20.5.1972, pag. 1.
 (⁶) GU L 132 del 16.6.1995, pag. 8.